

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26285** del Registro di Segreteria, promosso da M. V., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea De Angelis, presso il cui studio sito in Cagliari, Via Dante, nr. 99, ha eletto domicilio a mezzo del relativo indirizzo PEC, avverso l'INPS;

Uditi, nella pubblica Udienza del 15.07.2025, il relatore Dr. Tommaso Parisi, l'Avvocato Andrea De Angelis e l'Avvocato Alessandro Doa per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la qualifica di Capo Reparto, cessato dal servizio a decorrere dall'01.02.2021 con attribuzione del relativo trattamento pensionistico di anzianità, iscrizione nr. 50518890, successivamente riliquidato per effetto dell'innovativa interpretazione dell'articolo 54 del D.P.R. nr. 1092 del 1973 da parte delle SS.RR. di questa Corte, lamenta nel presente gravame il mancato computo nell'assegno di quiescenza dei seguenti tre periodi di servizio e di congedo ordinario liquidato monetariamente in quanto non fruito: 1) giorni 15 a titolo di ricongiunzione nell'anno 1989, ossia mesi 4 e giorni 10 in luogo di mesi 4 e giorni 25, come risulta dal relativo Decreto del 28.07.2010; 2) giorni 21, dal 10 al 30 novembre 2018, non conteggiati nonostante la regolare prestazione del servizio, come certificato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 23.11.2023; 3) complessivi giorni 65 di congedo ordinario non goduti e liquidati a beneficio dell'interessato, di cui 38 maturati negli anni 2020-2021 presso il suddetto Corpo, come attestato con Decreto del competente dirigente del 09.07.2021, ed i restanti 27 maturati negli anni 1989-1990 presso il Convitto Nazionale Statale di Cagliari, come risulta dal certificato rilasciato il 10.06.2024.

Dagli atti risulta che parte attrice, sia personalmente che a mezzo del proprio legale, ha inviato all'INPS diverse istanze volte ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento con il calcolo dei suddetti periodi ed importi a partire dal 06.07.2023, ma tutte le domande in parola rimanevano

senza esito.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa del ricorrente ha evidenziato che il proprio assistito ha diritto al computo di complessivi giorni 101 ai fini della corretta determinazione del trattamento di quiescenza, con il nuovo calcolo dell'importo delle tre quote della pensione spettanti che tengano conto dei descritti periodi di servizio utile e di congedo monetariamente liquidato. Il legale, pertanto, ha chiesto, da un lato, la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento sin dall'originaria decorrenza, con il computo dei citati aumenti, oltre al pagamento degli arretrati con interessi e rivalutazione, dall'altro, il risarcimento del danno per i pregiudizi patiti dal proprio assistito, da quantificarsi in via equitativa, oltre accessori.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 30.06.2025, in cui ha sostenuto la correttezza del proprio operato, evidenziando che a seguito dell'invio delle denunce mensili analitiche di correzione, pervenute dall'ex Amministrazione di appartenenza solo in data 18.12.2024, il trattamento pensionistico del ricorrente è stato riliquidato computando per intero il mese di novembre 2018; su quest'ultimo punto, pertanto, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La difesa di parte attrice ha versato in atti il 03.07.2025 una memoria integrativa, nella quale ha sollevato ulteriori eccezioni rispetto a quelle formulate nel ricorso introduttivo, ampliando con le stesse sia il "thema decidendum" che il "petitum" alla luce di fatti sopravvenuti, e prendendo inoltre posizione, per il resto, sulle argomentazioni dedotte dall'INPS nella predetta comparsa.

Nel corso della discussione il legale dell'INPS ha eccepito

l'inammissibilità delle nuove eccezioni sollevate dal ricorrente con la suddetta memoria integrativa, trattandosi di fatti sopravvenuti che esulano dal ricorso introduttivo, in merito ai quali l'Istituto previdenziale non si è ancora espresso in via amministrativa.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa in parte inammissibile, in parte estinto per cessazione della materia del contendere ed in parte fondato.

In via pregiudiziale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla richiesta di risarcimento del danno, quale domanda ulteriore ed ancillare formulata nel gravame introduttivo, posto che la stessa, a prescindere dal difetto assoluto di elementi di prova che parte attrice aveva l'onere di allegare, esula completamente dal circoscritto perimetro di cognizione della Magistratura contabile, che attiene unicamente all'accertamento dell' "an" e del "quantum" del trattamento pensionistico, essendo pacificamente devoluta alla giurisdizione dell'A.G.O. secondo l'orientamento del tutto consolidato in seno alla Suprema Corte.

Sempre in via pregiudiziale, devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa del ricorrente con la predetta memoria integrativa del 03.07.2025; al riguardo, è sufficiente osservare che nel giudizio pensionistico dinanzi alla Magistratura contabile non sono consentiti motivi aggiunti, essendo il perimetro della cognizione giudiziale rigidamente circoscritto al tassativo ambito individuato con il gravame introduttivo, senza alcuna possibilità di ampliamento ed estensione del medesimo con memorie integrative, potendo essere depositate da parte attrice esclusivamente memorie illustrative volte a precisare le argomentazioni dedotte nel ricorso. Nella fattispecie in esame, il menzionato libello del

03.07.2025, in palese violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, prospetta al contrario nuove e specifiche censure che si rivelano totalmente aliene, quanto al loro tenore ed ai fatti sottesi, rispetto ai descritti tre punti rappresentati originariamente con il ricorso ed evidenziati in premessa, tra cui il mancato riconoscimento del beneficio del cosiddetto “moltiplicatore”; le prefate deduzioni, che non presentano alcuna connessione diretta con il contenuto iniziale del gravame, non possono pertanto essere affrontate da questo Giudicante nel presente provvedimento e potranno, eventualmente, formare oggetto di un ricorso autonomo e distinto da presentarsi separatamente.

Venendo quindi al merito della delibazione inerente alla questione pensionistica controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice con l’originario ricorso, preme osservare, in via preliminare, che la correlata domanda di parte attrice si articola, come sopra descritto, in tre capi diversi sebbene legati da un fattore comune omogeneo, afferente all’asserito mancato computo ai fini pensionistici, analiticamente delineati circa i loro essenziali presupposti nella parte in fatto a cui si rinvia.

Per quanto concerne il primo capo della domanda, la tesi del ricorrente non sollecita il favorevole scrutinio del Giudicante e deve essere disattesa; al riguardo, è sufficiente richiamare le convincenti e condivisibili argomentazioni prospettate dall’INPS nella memoria di costituzione, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015). In dettaglio, giova rilevare la circostanza che i servizi ricongiunti si collocano integralmente nell’anno solare 1989, e che, per la citata annualità,

la liquidazione è stata effettuata sulla scorta dell'intero periodo valorizzabile ai fini del calcolo della pensione, ossia 12 mesi, che rappresenta il periodo massimo valutabile essendo vigente nell'ordinamento pensionistico il divieto di duplicazione del medesimo periodo; in definitiva, ciò che non è stato considerato nel foglio di calcolo come servizio ricongiunto, lo è stato come servizio svolto presso il Ministero dell'Istruzione, tenendo conto che non sussiste alcuna differenza economica nel computo della pensione laddove un periodo sia stato considerato quale servizio o ricongiunzione.

Relativamente al secondo capo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto rappresentato dall'INPS nella comparsa da cui si evince che il mese di novembre 2018 è stato computato integralmente nel calcolo dell'assegno.

In ordine al terzo capo, infine, merita indubbiamente l'adesione della Sezione la deduzione formulata da parte attrice, considerato, per un verso, che l'interessato ha dimostrato con idonea documentazione probatoria rilasciata dagli Enti interessati, riportante con precisione le rispettive somme erogate, l'avvenuto pagamento a proprio favore di complessivi giorni 65 di ferie non godute, per altro verso, l'Istituto previdenziale non ha svolto alcuna specifica difesa in relazione a siffatto capo della domanda, con la quale il ricorrente ha postulato il mancato computo nella liquidazione dell'assegno di quiescenza degli importi corrisposti a tale titolo, rendendosi pertanto applicabile, in funzione del contegno silente ed inerte dell'INPS sul punto, sia il fondamentale principio di non contestazione (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 12065 del 2014), sia l'articolo 156, comma 3, del Codice di giustizia contabile, che impone all'Amministrazione convenuta di prendere comunque

posizione in modo preciso circa i fatti rappresentati dall'attore a fondamento della sua domanda.

Per quanto esposto in narrativa, tirando le fila delle precedenti osservazioni in merito alla domanda che rientra nella giurisdizione di questa Corte, esclusa la cognizione delle nuove censure che si rivelano inammissibili, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, sin dalla originaria decorrenza, per effetto del maggiore montante contributivo computato in relazione agli importi percepiti a titolo di ferie non godute, con condanna dell'Istituto previdenziale alla corresponsione dei relativi arretrati maturati, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Spese compensate in funzione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

DICHIARA

Inammissibile per difetto di giurisdizione di questa Corte la domanda proposta da M. V. volta alla richiesta di risarcimento del danno, essendo la relativa cognizione devoluta all'A.G.O., ed inammissibili tutte le nuove censure dedotte nella memoria integrativa;

DICHIARA

Estinto il secondo capo della domanda pensionistica proposta da M. V. per cessazione della materia del contendere;

ACCOGLIE PARZIALMENTE

I restanti capi della domanda pensionistica proposta dal medesimo e, per

l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, sin dalla originaria decorrenza, per effetto del maggiore montante contributivo computato in relazione agli importi percepiti a titolo di ferie non godute, con condanna dell'Istituto previdenziale alla corresponsione dei relativi arretrati maturati, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 15.07.2025.

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi)

Depositata in Segreteria il 17/07/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus)